Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 6 dicembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazióne di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° novembre 1973, n. **774.**

Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente articolo 12-*bis*:

« *Articolo* 12-*bis*. — Per esigenze connesse con la situazione economica del Paese, con decreto del Ministro per il tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, concedano a richiesta delle imprese appaltatrici o fornitrici di beni o di servizi, dopo l'ultimazione dei lavori, ovvero dopo la consegna dei beni o la prestazione dei servizi oggetto della fornitura, una anticipazione nel limite massimo del settantacinque per cento delle somme eventualmente ancora dovute — a norma di legge o di contratto — sui pagamenti in conto nonchè di quelle dovute dopo il collaudo, o l'atto a questo equivalente, dei lavori e delle forniture.

Per la concessione dell'anticipazione l'impresa contraente è tenuta a prestare idonee garanzie bancarie o equivalenti.

Sull'importo dell'anticipazione concessa a norma del presente articolo sarà trattenuta l'eventuale somma da recuperare a saldo delle anticipazioni concesse ai sensi del precedente articolo 12.

Il recupero dell'anticipazione di cui al presente articolo sarà effettuato sul saldo del prezzo contrattuale e, quando occorra, mediante le garanzie di cui al precedente secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti, istituti ed aziende di cui all'ottavo comma del precedente articolo 12.

Le anticipazioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo precedente sono effettuate in conto mutuo dagli istituti mutuanti qualora i lavori e le forniture siano eseguiti dagli enti, istituti ed aziende, di cui al comma precedente, con mutui assistiti o meno da contributi. Negli altri casi è in facoltà dei predetti enti, istituti ed aziende di concedere le anticipazioni.

Resta comunque salva la disciplina prevista, per gli appalti di opere pubbliche, dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 93 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° novembre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 8 novembre 1973, n. 775.

Norme relative al servizio di verifica e riscontro delle bollette del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale il Ministro per le finanze, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre che alcuni degli adempimenti previsti per il servizio di verifica e riscontro del lotto siano temporaneamente affidati ad intendenze di finanza diverse da quelle di competenza.

Il provvedimento di cui al precedente comma deve specificare le operazioni demandate, i periodi estrazionali considerati e indicare le modalità da osservarsi dalle intendenze di finanza interessate per il regolare espletamento delle operazioni anzidette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 10 novembre 1973, n. 776.

Riduzione degli stanziamenti assegnati in favore dell'EURATOM per il 1972 e assegnazione al CNEN di un corrispondente importo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo di lire 2.800 milioni, di cui 540 milioni da destinare all'Istituto nazionale di fisica nucleare, per il proseguimento delle attività nucleari svolte dagli enti stessi nel quadro di contratti di ricerca e di associazione con l'EURATOM, scaduti il 31 dicembre 1967.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1973

LEONE

RUMOR — DE MITA — GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscato di Siracusa » e approvazione del relativo disciplinare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini che, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha promosso di propria iniziativa, sentito il parere del comitato tecnico regionale dell'agricoltura per la Sicilia, il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscato di Siracusa » formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1973, n. 20;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' *riconosciuta* la *denominazione* di origine controllata « Moscato di Siracusa » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Moscato di Siracusa » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Moscato di Siracusa ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Moscato di Siracusa » per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Moscato di Siracusa » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1973

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1973
Registro n. 25 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 88

Disciplinare di produzione del vino « Moscato di Siracusa »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Siracusa » è riservata al vino bianco che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Moscato di Siracusa » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco, localmente denominato a volte Moscato giallo o Moscatello giallo.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio del comune di Siracusa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Moscato di Siracusa » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono particolarmente idonei i terreni pliocenici e calcareo-siliceo-argillosi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Moscato di Siracusa » è stabilita in 75 q.li per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio del comune di Siracusa.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Moscato di Siracusa » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 15, ottenibile anche a mezzo di un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Art. 6.

Il vino « Moscato di Siracusa » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro vecchio con eventuali riflessi ambracei;
odore: delicato caratteristico;
sapore: dolce, vellutato, gradevole;
gradazione alcoolica complessiva minima: 16,5 di cui almeno 14 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nelle zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Moscato di Siracusa » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12851)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 settembre 1973.

Nomina di un componente il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo all'istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto, in particolare, l'art. 2 di detta legge n. 685, che ha modificato la composizione del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il decreto in data 4 gennaio 1972, con il quale sono stati nominati i componenti il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il decreto in data 24 giugno 1972, con il quale il comm. Achille Beretta è stato nominato componente il suddetto consiglio generale su indicazione dell'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito;

Considerato che il predetto comm. Beretta ha rassegnato le dimissioni dalla carica in parola;

Vista la lettera con la quale l'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito ha indicato il marchese dott. Giuseppe De Liguori quale componente l'organo predetto, in sostituzione del comm. Achille Beretta;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il marchese dott. Giuseppe De Liguori, per il quale non sussiste la incompatibilità prevista dall'art. 2 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è nominato componente il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, su indicazione dell'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito, ed in sostituzione del comm. Achille Beretta, dimissionario.

Il predetto marchese dott. De Liguori scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il consiglio in parola nominati con il decreto in data 4 gennaio 1972 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13309)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1973.

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni relative alle uniformi invernali del personale ausiliario statale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 28 maggio 1955 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1955, concernente disposizioni sulle caratteristiche ed uso delle uniformi per il personale subalterno delle amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di aggiornare ed integrare le disposizioni relative alle uniformi invernali del personale ausiliario statale;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1955, di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 1 - Il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) addetti permanentemente ed esclusivamente al servizio di motociclista e di ciclista;

Art. 2. - Le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

a) giubba invernale di stoffa grigio scuro: doppio petto con due asole e due file parallele di tre bottoni medi (linea 34") in frutto; distintivo sul petto a sinistra con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza; due tasche in basso tagliate con pattina;

b) pantalone invernale della stessa stoffa della giubba: lungo senza risvolti;

c) berretto invernale di stoffa grigio scuro, da assegnare solo agli ausiliari che disimpegnino anche servizio esterno, avente le seguenti caratteristiche: visiera di cuoio nero lucido; attacco della visiera con due bottoni piccoli (linea 22") di metallo color argento con le iniziali R.I.; soggolo in cordone da mm. 4 a treccia di seta grigio scura applicata ai bottoni; fregio nella parte mediana anteriore con le iniziali di altezza di cm. due e mezzo in carattere stampatello (intrecciate in ricamo color argento) dell'amministrazione da cui l'ausiliario dipende;

d) cappotto di panno grigio scuro: lunghezza fino a 35-40 centimetri da terra; doppio petto; collo a due usi; due file parallele di tre bottoni grandi di frutto a quattro fori, due tasche orizzontali con patte senza bottoni; schienale liscio, un pò a vita, spacco fessino in fondo con bottoncino;

E' aggiunta la seguente lettera:

f) cravatta grigia (invernale).

Art. 3 - Il primo comma è sostituito dal seguente:

Per i portieri, i commessi doganali, i custodi dei monumenti, delle gallerie e delle opere d'arte, il cappotto — ferme restando le altre caratteristiche — ha due file parallele di tre bottoni grandi (linea 40") in frutto e la parte posteriore con martingala a due pezzi con due bottoni in frutto come i precedenti e piegone verticale nella parte sottostante la martingala con saldatura alta.

Art. 4 - Le lettere *a*) e *b*) del primo comma sono sostituite dalle seguenti:

a) giubba invernale di stoffa grigio scuro: doppio petto con due asole e due file parallele di tre bottoni medi in frutto (linea 34"); distintivo sul petto a sinistra con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza; due tasche in basso tagliate con pattina;

b) pantalone invernale della stessa stoffa della giubba: lungo senza risvolti;

La lettera *f*) è soppressa e le indicazioni delle lettere successive *g*) e *h*) sono modificate in *f*) e *g*). Sono aggiunte le seguenti lettere:

h) casco protettivo per i motociclisti;

i) giubbotto di pelle sintetica per i motociclisti;

l) cravatta grigia (invernale).

Il secondo comma dell'articolo è soppresso.

Art. 5 - Le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

a) giubba invernale di stoffa bleu scuro doppio petto con due asole; due file parallele di tre bottoni medi (linea 34") in frutto; distintivo sul petto a sinistra con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza; due tasche con patte;

b) pantalone invernale della stessa stoffa della giubba; lungo senza risvolti.

Art. 7 - E' aggiunto il seguente comma:

Al personale femminile appartenente ai ruoli e alle categorie di cui all'art. 1, che disimpegna permanentemente mansioni di custode dei monumenti, delle gallerie e delle opere d'arte di proprietà dello Stato, ed a quello salariato esclusivamente addetto alle stesse mansioni sono assegnabili i seguenti capi di vestiario:

a) giacca invernale di stoffa grigio-azzurro ad un petto con risvolti sciallati, tasche a taglio senza pattina, con distintivo dell'amministrazione di appartenenza applicato sul petto a sinistra, bottoni in frutto;

b) gonna invernale con fondo piega della stessa stoffa della giacca;

c) cappotto di panno grigio-azzurro tipo redingote a due petti con tasche a taglio con pattina, bottoni in frutto (solo per il personale addetto ai servizi esterni);

d) bustina grigio-azzurra dello stesso tessuto dell'uniforme.

Art. 8 - Al secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: mentre a quello addetto ai laboratori è assegnabile una tuta a due capi di tela bleu-oltremare oppure un camiciotto di tela dello stesso colore.

Art. 9 - E' sostituito dal seguente:

La durata dei singoli capi di vestiario è stabilita come appresso:

giubba invernale, marsina invernale, redingote invernale e due paia di pantaloni invernali per ciascuna uniforme	anni 3
uniformi estive delle stesse fogge	» 3
uniformi nelle fogge speciali di cui all'articolo 6	» 3
berretto invernale ed estivo	» 3
casco protettivo per motociclisti	» 3
giacca con due gonne invernali, bustina invernale per il personale femminile	» 3
cappotto, impermeabile, soprabitone, giubba di pelle sintetica	» 4
camiciotto di tela, tuta a due capi	» 2
guanti	» 2
cravatta (invernale)	» 1
camice di satin nero	» 1

Art. 2.

Le variazioni ed integrazioni stabilite con il precedente art. 1 per le uniformi del personale ausiliario trovano applicazione con le nuove assegnazioni e con il rinnovo allo scadere dei prescritti termini relativi ai singoli capi di vestiario.

Roma, addì 3 dicembre 1973

RUMOR

(13384)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

Distribuzione tra gli uffici giudiziari dei duecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario previsti in aumento nel ruolo organico dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante, tra l'altro, disposizioni per l'aumento del ruolo organico del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari;

Visto l'art. 26, primo comma, della citata legge che fissa in duecentocinquanta posti l'aumento nel ruolo organico di detto personale;

Esaminate le esigenze degli uffici e tenuto conto degli indici di lavoro concernenti l'afflusso e la distribuzione delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie fra i vari uffici giudiziari che si occupano della materia;

Visto l'art. 30, primo comma, della summenzionata legge;

Decreta:

I duecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario, recati in aumento nel ruolo organico di detto personale in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono assegnati a decorrere dal 13 dicembre 1973 ai seguenti uffici nel numero a fianco di ciascuno di essi segnato:

Preture	Numero dei posti
Agrigento	2
Ancona	1
Aosta	1
Arezzo	1
Ascoli Piceno	4
Avellino	7
Bari	5
Barra	1
Benevento	3
Bergamo	5
Biella	1
Bologna	2
Bolzano	1
Brescia	1
Brindisi	1
Cagliari	12
Caltanissetta	2
Campobasso	3
Carrara	1
Casoria	1
Catania	3
Chieti	1
Civitavecchia	1
Como	1
Cosenza	1
Cuneo	1
Desio	1
Enna	2
Ferrara	1
Firenze	5
Foggia	1
Forlì	1
Frosinone	1
Genova	5
Grosseto	2
L'Aquila	2
La Spezia	1
Latina	1
Lecce	7
Lecco	1
Livorno	1
Lucca	1
Macerata	2
Massa	1
Matera	1
Messina	4
Milano	16
Modena	1
Monza	2
Napoli	20
Nocera Inferiore	1
Novara	1
Nuoro	3
Padova	2
Palermo	8
Parma	1
Pavia	1
Perugia	2
Pesaro	2
Pescara	1
Piacenza	1
Pisa	1
Pistoia	1
Pordenone	1
Potenza	4
Prato	1
Ragusa	1
Ravenna	1
Reggio di Calabria	3
Reggio nell'Emilia	1
Rieti	1
Rimini	1
Roma	21
Rovigo	1
Salerno	7
San Remo	1
Santa Maria Capua Vetere	3
Santhià	1
Sassari	3
Savona	1
Siena	1
Siracusa	1
Taranto	5
Terni	2
Torino	8
Trani	1
Trapani	1
Trento	1
Treviso	1
Trieste	1
Udine	1
Velletri	1
Venezia	1

Preture	Numero dei posti
Vercelli	1
Verona	1
Vicenza	1
Vigevano	1
Viterbo	1
Totale	250

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1973
Registro n. 115, *foglio n.* 47

(13342)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « F.I.R.S. italiana di assicurazioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « F.I.R.S. italiana di assicurazioni », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza;

Viste le condizioni particolari di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « F.I.R.S. italiana di assicurazioni », con sede in Roma:

Condizioni particolari di polizza relative all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, con la condizione della restituzione dei premi pagati alla scadenza in caso di sopravvivenza.

Roma, addì 8 novembre 1973

p. *Il Ministro*: BOSCO

(13158)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 2 aprile 1968, n. 18-*c*, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha deliberato di richiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Madonna dei Martiri » che ha inizio dalla progressiva km. 40 + 800 della strada provinciale « Carpinetana » e termina alla progressiva km. 24 + 950 della strada statale n. 156 « dei Monti Lepini », dell'estesa di km. 5 + 500;

Visto il voto 15 maggio 1973, n. 402, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse di km. 5 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(12915)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1973.

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 27 dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 2 febbraio 1962, modificato con decreti ministeriali del 14 luglio 1965, del 16 giugno 1966, del 9 maggio 1967, del 29 maggio 1969, del 23 gennaio 1973 e del 23 giugno 1973;

Visto il decreto ministeriale del 13 ottobre 1972 con il quale il dott. Pietro Venturini venne nominato sindaco effettivo del predetto istituto;

Considerato che il menzionato nominativo per accresciuti impegni di lavoro ha rassegnato le proprie dimissioni da detta carica;

Vista la proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Criscuolo è nominato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(12978)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di accettazione dell'emendamento all'art. VI par. A.B.C. e D dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna dalla XIV Conferenza generale il 28 settembre 1970.

Il 7 dicembre 1972, in base ad autorizzazione disposta con legge 1° novembre 1972, n. 677, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 21 novembre 1972, ha avuto luogo a Washington presso il Dipartimento di Stato il deposito dello strumento di accettazione dell'emendamento all'art. VI par. A.B.C. e D dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna dalla XIV Conferenza generale il 28 settembre 1970.

L'emendamento, ai sensi dell'art. XVIII paragrafo C 2) dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, è entrato in vigore il 1° giugno 1973.

(13123)

Rilascio di exequatur

In data 20 novembre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giacomo Sasso, console onorario di Turchia a Bari.

(13345)

In data 20 novembre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ivan Gennotte, console generale del Belgio a Napoli.

(13346)

In data 20 novembre 1973 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ulf Melen, vice console di Svezia a Genova.

(13344)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'aliquota del poligono di tiro di Montebelluna

Con decreto interministeriale n. 599, del 12 novembre 1973 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'aliquota del poligono di tiro di Montebelluna (Treviso) distinto in catasto di detto comune al foglio 2, sezione B, mappale 237/b, della superficie di mq. 615.

(13128)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « A. Murri » di Fermo all'istituzione di una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/II/6/5, in data 15 novembre 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'amministrazione dell'ospedale « A Murri » di Fermo (Ascoli Piceno) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(13129)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Palmanova a modificare il regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6/III-86/4 in data 21 novembre 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Palmanova (Udine) è autorizzata a modificare il regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ente medesimo.

(13170)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero di Alghero ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/II/73/4, in data 25 ottobre 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica; istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero di Alghero (Sassari) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(13130)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bergamo ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.6/IX/12 in data 21 novembre 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bergamo è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo.

(13353)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale dei bambini « G. Di Cristina » di Palermo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6/III.55/3 in data 23 novembre 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale dei bambini « G. Di Cristina » di Palermo è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(13354)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto per ciechi « V. Emanuele II » di Firenze ad accettare un lascito

Con decreto n. 3169 - Div I, del 31 ottobre 1973 del prefetto della provincia di Firenze, l'istituto dei ciechi « V. Emanuele II » di Firenze è autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Margheri Rina con testamento olografo del 25 luglio 1969, pubblicato dal notaio Caggiati il 10 aprile 1973 al n. 316 di repertorio, fascicolo n. 175, consistente nella metà dei suoi beni mobili ed immobili, compresi i risparmi.

(13352)

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato in data 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti in data 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 286, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 13 marzo 1971 dal sig. D'Andria Antonio, già ausiliario presso l'Università di Napoli, avverso il mancato inquadramento nella carriera esecutiva dei tecnici in applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

(13269)

Con decreto presidenziale del 4 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72 Pubblica istruzione, foglio n. 396, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Manfredi Selvaggio Camillo in data 14 giugno 1972, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72 in favore del figlio Donato, deliberata dal commissario governativo dell'opera dell'ateneo di Roma con provvedimento del 19 febbraio 1972.

(13270)

Con decreto presidenziale del 4 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72 Pubblica istruzione, foglio n. 397, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dallo studente Colacicco Franco, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72, deliberata dal commissario governativo dell'opera del Politecnico di Torino con provvedimento in data 11 aprile 1972.

(13271)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1973 al 7 settembre 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 2082/73, n. 2368/73, n. 2396/73, n. 2430/73 e n. 2446/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-8-1973 al 31-8-1973	Paesi terzi dall'1-9-1973 al 5-9-1973	Paesi terzi 6-9-1973	Paesi terzi 7-9-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-8-1973 al 31-8-1973	SAMA, PTOM, ... dall'1-9-1973 al 5-9-1973	SAMA, PTOM, ... 6-9-1973	SAMA, PTOM, ... 7-9-1973
07 06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	86,25(1)	0,63(1)	0,63(1)	0,63(1)	11,25(1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	1.171,88	319,38	319,38	319,38	859,38	6,88	6,88	6,88
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	1.593,75	801,88	1.364,38	1.364,38	1.281,25	489,38	1.051,88	1.051,88
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	1.106,88	1.071,88	1.634,38	1.634,38	794,38	759,38	1.321,88	1.321,88
	11.01-915	II. altra	606,25	586,88	905,63	905,63	450,00	430,63	749,38	749,38
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	1.335,63	540,63	540,63	540,63	1.179,38	384,38	384,38	384,38
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	945,00	793,13	793,13	1.111,88	788,75	636,88	636,88	955,63
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. Semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	4.472,50	2.751,25	2.751,25	2.751,25	4.160,00	2.438,75	2.438,75	2.438,75
	11.02-070	III. di orzo	1.171,88	319,38	319,38	319,38	859,38	6,88	6,88	6,88
	11.02-090	IV. di avena	1.593,75	801.88	1.364,38	1.364,38	1.281,25	489,38	1.051,88	1.051,88

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-8-1973 al 31-8-1973	dall'1-9-1973 al 5-9-1973	6-9-1973	7-9-1973	dall'1-8-1973 al 31-8-1973	dall'1-9-1973 al 5-9-1973	6-9-1973	7-9-1973
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	1.106,88	1.071,88	1.634,38	1.634,38	794,38	759,38	1.321,88	1.321,88
	11.02-117	b. altri	606,25	586,88	905,63	905,63	450,00	430,63	749,38	749,38
	11.02-130	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	1.335,63	540,63	540,63	540,63	1.179,38	384,38	384,38	384,38
	11.02-193	IX. di sorgo	945,00	793,13	793,13	1.111,88	788,75	636,88	636,88	955,63
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	920,00	162,50	162,50	162,50	763,75	6,25	6,25	6,25
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	882,50	433,75	752,50	752,50	726,25	277,50	596,25	596,25
	11.02-250	bb. altra	1.437,50	645,63	1.208,13	1.208,13	1.281,25	489,38	1.051,88	1.051,88
	11.02-271	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	2.006,25	759,38	759,38	759,38	1.850,00	603,13	603,13	603,13
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	920,00	162,50	162,50	162,50	763,75	6,25	6,25	6,25
	11.02-330	2. di avena	1.437,50	645,63	1.208,13	1.208,13	1.281,25	489,38	1.051,88	1.051,88
	11.02-371	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	2.006,25	759,38	759,38	759,38	1.850,00	603,13	603,13	603,13
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	1.840,63	418,75	418,75	418,75	1.684,38	262,50	262,50	262,50
	11.02-402	b. di segala	3.230,00	1.958,13	1.958,13	1.958,13	3.073,75	1.801,88	1.801,88	1.801,88
	11.02-403	c. di granturco	862,50	831,25	1.331,25	1.331,25	706,25	675,00	1.175,00	1.175,00
	11.02-404	d. di sorgo	1.393,13	1.155,00	1.155,00	1.655,00	1.236,88	998,75	998,75	1.498,75
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	2.182,50	472,50	472,50	472,50	2.026,25	316,25	316,25	316,25
	11.02-515	II. di segala	3.854,38	2.324,38	2.324,38	2.324.38	3.698,13	2.168,13	2.168,13	2.168,13

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-8-1973 al 31-8-1973	Paesi terzi dall'1-9-1973 al 5-9-1973	Paesi terzi 6-9-1973	Paesi terzi 7-9-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-8-1973 al 31-8-1973	SAMA... dall'1-9-1973 al 5-9-1973	SAMA... 6-9-1973	SAMA... 7-9-1973
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	1.506,25	321,88	321,88	321,88	1.193,75	9,38	9,38	9,38
	11.02-571	IV. di avena	1.295,00	591,25	1.091,25	1.091,25	1.138,75	435,00	935,00	935,00
	11.02-572	V. di granturco	862,50	831,25	1.331,25	1.331,25	706,25	675,00	1.175,00	1.175,00
	11.02-573	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	2.006,25	759,38	759,38	759,38	1.850,00	603,13	603,13	603,13
	11.02-575	VIII. di sorgo	1.393,13	1.155,00	1.155,00	1.655,00	1.236,88	998,75	998,75	1.498,75
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	1.448,13	357,50	357,50	357,50	1.291,88	201,25	201,25	201,25
	11.02-625	II. di segala	2.513,75	1.538,13	1.538,13	1.538,13	2.357,50	1.381,88	1.381,88	1.381,88
	11.02-640	III. di orzo	643,13	160,00	160,00	160,00	486,88	3,75	3,75	3,75
	11.02-660	IV. di avena	882,50	433,75	752,50	752,50	726,25	277,50	596,25	596,25
	11.02-681	V. di granturco	606,25	586,88	905,63	905,63	450,00	430,63	749,38	749,38
	11.02-682	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	1.335,63	540,63	540,63	540,63	1.179,38	384,38	384,38	384,38
	11.02-684	VIII. di sorgo	945,00	793,13	793,13	1.111,88	788,75	636,88	636,88	955,63
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	643,13	160,00	160,00	160,00	486,88	3,75	3,75	3,75
	11.02-730	2. di avena	882,50	433,75	752,50	752,50	726,25	277,50	596,25	596,25
	11.02-771	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	1.335,63	540,63	540,63	540,63	1.179,38	384,38	384,38	384,38
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	1.267,50	320,00	320,00	320,00	955,00	7,50	7,50	7,50
	11.02-840	2. di avena	1.736,25	856,25	1.481,25	1.481,25	1.423,75	543,75	1.168,75	1.168,75
	11.02-851	3. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	2.393,75	990,63	990,63	990,63	2.081,25	678,13	678,13	678,13
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	2.591,88	668,13	668,13	668,13	2.279,38	355,63	355,63	355,63
	11.02-865	b. di segala	4.472,50	2.751,25	2.751,25	2.751,25	4.160,00	2.438,75	2.438,75	2.438,75
	11.02-891	c. di granturco	1.106,88	1.071,88	1.634,38	1.634,38	794,38	759,38	1.321,88	1.321,88
	11.02-892	d. di sorgo	1.704,38	1.436,25	1.436,25	1.998,75	1.391,88	1.123,75	1.123,75	1.686,25
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-8-1973 al 31-8-1973	Paesi terzi dall'1-9-1973 al 5-9-1973	Paesi terzi 6-9-1973	Paesi terzi 7-9-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-8-1973 al 31-8-1973	SAMA, PTOM... dall'1-9-1973 al 5-9-1973	SAMA, PTOM... 6-9-1973	SAMA, PTOM... 7-9-1973
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	2.591,88	668,13	668,13	668,13	2.279,38	355,63	355,63	355,63
	11.02-941	II. di segala	4.472,50	2.751,25	2.751,25	2.751,25	4.160,00	2.438,75	2.438,75	2.438,75
	11.02-942	III. di orzo	1.171,88	319,38	319,88	319,88	859,38	6,88	6,88	6,88
	11.02-943	IV. di avena	1.593,75	801,88	1.364,38	1.364,38	1.281,25	489,38	1.051,88	1.051,88
	11.02-944	V. di granturco	1.106,88	1.071,88	1.634,38	1.634,38	794,38	759,38	1.321,88	1.321,88
	11.02-945	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	1.335,63	540,63	540,63	540,63	1.179,38	384,38	384,38	384,38
	11.02-948	IX. di sorgo	945,00	793,13	793,13	1.111,88	788,75	636,88	636,88	955,63
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	1.262,50	460,63	460,63	460,63	950,00	148,13	148,13	148,13
	11.02-980	II. altri	643,75	628,75	863,13	863,13	331,25	316,25	550,63	550,63
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	242,50	156,88	156,88	156,88	zero	zero	zero	zero
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.773,13	1.741,88	2.245,00	2.245,00	598,13	566,88	1.070,00	1.070,00
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	2.816,25	913,75	913,75	913,75	2.253,75	351,25	351,25	351,25
	11.07-105	b. altro	2.246,88	825,00	825,00	825,00	1.684,38	262,50	262,50	262,50
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	1.412,50	569,38	569,38	569,38	850,00	6,88	6,88	6,88
	11.07-305	b. non nominato	1.197,50	567,50	567,50	567,50	635,00	5,00	5,00	5,00
	11.07-600	B. torrefatto	1.302,50	568,13	568,13	568,13	740,00	5,63	5,63	5,63
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-8-1973 al 31-8-1973	Paesi terzi dall'1-9-1973 al 5-9-1973	Paesi terzi 6-9-1973	Paesi terzi 7-9-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-8-1973 al 31-8-1973	SAMA, PTOM... dall'1-9-1973 al 5-9-1973	SAMA, PTOM... 6-9-1973	SAMA, PTOM... 7-9-1973
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,00	zero	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-8-1973 al 31-8-1973	dall'1-9-1973 al 5-9-1973	6-9-1973	7-9-1973	dall'1-8-1973 al 31-8-1973	dall'1-9-1973 al 5-9-1973	6-9-1973	7-9-1973
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	218,75	31,88	31,88	78,13	218,75	31,88	31,88	78,13
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	349,38	50,00	50,00	125,00	349,38	50,00	50,00	125,00
	23.02-117	2. non nominati	698,75	99,38	99,38	249,38	698,75	99,38	99,38	249,38
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	174,38	24,38	24,38	62,50	174,38	24,38	24,38	62,50
	23.02-135	b. altri	698,75	99,38	99,38	249,38	698,75	99,38	99,38	249,38
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	1. superiore a 40 %, in peso .	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(13007)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 20 marzo 1973 al 31 marzo 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento numero 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 1° ottobre 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 6670, numero della tariffa 11.02-C-IV, statistica codice 11.02-571 (cereali perlati: di avena) ultima colonna, prelievo da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya del 31 marzo 1973, leggere «2.056,88» anziché «2.056,00».

(13125)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 2 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1973, registro n. 10, foglio n. 311, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 5 agosto 1969, proposto dalla ditta Tacchella, dal sig. Giacobbe Giovanni e altri commercianti di Acqui Terme; avverso il decreto 12 dicembre 1968 con cui il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato accolse il ricorso gerarchico prodotto dalla S.p.a. «Magazzini Gamma» contro il provvedimento del prefetto di Alessandria, che aveva negato l'autorizzazione ad impiantare e gestire un magazzino a prezzo unico in Acqui Terme, corso Italia.

(13049)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 3 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	607 —	607 —	605,70	607 —	—	607 —	—	607 —	607 —	607 —
Dollaro canadese	606,65	606,65	604,70	606,65	—	606,60	—	606,65	606,65	606,65
Franco svizzero	189,57	189,57	188,90	189,57	—	189,55	—	189,57	189,57	189,56
Corona danese	98,81	98,81	98,58	98,81	—	98,80	—	98,81	98,81	98,80
Corona norvegese	108,37	108,37	108,30	108,37	—	108,35	—	108,37	108,37	108,35
Corona svedese	136,47	136,47	136,30	136,47	—	136,48	—	136,47	136,47	136,45
Fiorino olandese	218,77	218,77	218,60	218,77	—	218,75	—	218,77	218,77	218,77
Franco belga	15,312	15,312	15,30	15,312	—	15,32	—	15,30	15,31	15,30
Franco francese	134,94	134,94	135,10	134,94	—	134,95	—	134,95	134,94	134,95
Lira sterlina	1420,50	1420,50	1419,75	1420,50	—	1420,50	—	1420,50	1420,50	1420,50
Marco germanico	231,29	231,29	231,20	231,29	—	231,30	—	231,28	231,29	231,28
Scellino austriaco	31,395	31,395	31,34	31,395	—	31,38	—	31,39	31,39	31,39
Escudo portoghese	24,375	24,375	24,37	24,375	—	24,37	—	24,37	24,37	24,36
Peseta spagnola	10,619	10,619	10,60	10,619	—	10,60	—	10,61	10,61	10,60
Yen giapponese	2,1715	2,1715	2,18	2,1715	—	2,18	—	2,17	2,17	2,17

Media dei titoli del 3 dicembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	106,950
Redimibile 3,50% 1934	99,75
» 3,50% (Ricostruzione)	91,075
» 5% (Ricostruzione)	97,050
» 5% (Riforma fondiaria)	95,575
» 5% (Città di Trieste)	95,825
» 5% (Beni esteri)	95,10
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93,75
» 5,50% » » 1968-83	93,10
» 5,50% » » 1969-84	93,710
» 6% » » 1970-85	98,925
» 6% » » 1971-86	98,975
» 6% » » 1972-87	98,975
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,045
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,075
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss	96,975
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,025
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	98,975
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	98,950
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	98,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	606,925
Dollaro canadese	606,575
Franco svizzero	189,635
Corona danese	98,79
Corona norvegese	108,685
Corona svedese	136,56
Fiorino olandese	218,785
Franco belga	15,316
Franco francese	134,965
Lira sterlina	1420,625
Marco germanico	231,025
Scellino austriaco	31,397
Escudo portoghese	24,387
Peseta spagnola	10,613
Yen giapponese	2,181

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi del 29 novembre 1973, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 3 dicembre 1973, il valore della Peseta spagnola deve intendersi di L. 10,579 anzichè di L. 10,575.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Lombardia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici del personale amministrativo delle segreterie universitarie;

Considerata la necessità di utilizzare un'aliquota dei posti disponibili nella qualifica di coadiutore per sopperire alle accertate esigenze di servizio delle segreterie universitarie della regione Lombardia;

Veduto il decreto ministeriale 16 giugno 1973, con il quale è stato bandito un concorso riservato, per titoli, a milleduecentocinquanta posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Lombardia.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Università di Milano	20
Università di Pavia	10
Politecnico di Milano	10

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III, devono essere presentate o spedite direttamente alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi della regione Lombardia.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 8.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 9.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma. Le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescelglie uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 10.

Ove per il numero dei candidati non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica contemporaneamente per tutti, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio, ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 11.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della Pubblica istruzione, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie.

Art. 12.

La prova scritta, la prova pratica e il colloquio si svolgeranno in Milano.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgera la prova scritta e la prova pratica di dattilografia.

Tale decreto sarà, altresì, pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione, delle università e degli istituti di istruzione universitaria. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere la prova scritta e la prova pratica di dattilografia.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno una votazione di sette decimi nella prova scritta e di sei decimi nella prova pratica di dattilografia. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 13.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 14.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandanta con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare entro il termine di cui al precedente secondo comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 15.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*) del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 17.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Art. 19.

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ed assegnati ad una delle sedi della regione Lombardia.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1973
Registro n. 88 Pubblica istruzione, foglio n. 275

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio), nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . ., e residente in . . . . (provincia di . . . . .), via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Lombardia.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi della regione Lombardia.

(Data) . . . . .

(Firma) (4) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (4) . . . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto presso il quale prestano servizio.

(13335)

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Lombardia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto ministeriale 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 6, con il quale è stato bandito un concorso riservato, per esami, a centocinque posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie;

Veduto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici del personale amministrativo delle segreterie universitarie in applicazione dell'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie, con una dotazione di centonovantotto posti;

Considerata la necessità di utilizzare un'aliquota di detti posti per sopperire alle accertate esigenze di servizio delle segreterie universitarie della regione Lombardia;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie per le sedi della regione Lombardia.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Università di Milano	2
Università di Pavia	2
Politecnico di Milano	2

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, devono essere presentate o spedite direttamente alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere una delle sedi della regione Lombardia.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prima prova scritta:

Diritto privato (civile e commerciale) o diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Seconda prova scritta:

Ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni di economia politica;

c) nozioni di scienza delle finanze;

d) legislazione universitaria (con particolare riferimento ai servizi di ragioneria).

Art. 8.

Le prove scritte e il colloquio si svolgeranno in Milano. Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte. Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione e delle università e degli istituti di istruzione universitaria. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere le prove scritte. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. La amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare entro il termine di cui al precedente secondo comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*) del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 14.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati ragionieri in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto delle segreterie universitarie, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ed assegnati ad una delle sedi della regione Lombardia.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1973
Registro n. 88 Pubblica istruzione, foglio n. 276

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a . . (provincia di . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie per le sedi della regione Lombardia.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi della regione Lombardia.

(Data) . . . . .

Firma (4) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (4) . . . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(13330)

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto ministeriale 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 6, con il quale è stato bandito un concorso riservato, per esami, a centocinque posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie;

Veduto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici del personale amministrativo delle segreterie universitarie in applicazione dell'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie, con una dotazione di centonovantotto posti;

Considerata la necessità di utilizzare un'aliquota di detti posti per sopperire alle accertate esigenze di servizio delle segreterie universitarie delle Venezie;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Università di Padova	3
Università di Trieste	2
Università di Venezia	1

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso e richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, devono essere presentate o spedite direttamente alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere una delle sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prima prova scritta:

Diritto privato (civile e commerciale) o diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Seconda prova scritta:

Ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni di economia politica;

c) nozioni di scienza delle finanze;

d) legislazione universitaria (con particolare riferimento ai servizi di ragioneria).

Art. 8.

Le prove scritte e il colloquio si svolgeranno in Padova. Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte. Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione e delle università e degli istituti di istruzione universitaria. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere le prove scritte. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. La amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione

con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare entro il termine di cui al precedente secondo comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza della nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*) del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 14.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha riliasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati ragionieri in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto delle segreterie universitarie, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ed assegnati ad una delle sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1973
Registro n. 88 Pubblica istruzione, foglio n. 278

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione III — ROMA

Il sottoscritto . . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

(Data) . . . . .

Firma (4) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (4) . . . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(13331)

Concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici del personale amministrativo delle segreterie universitarie;

Considerata la necessità di utilizzare un'aliquota dei posti disponibili nella qualifica di coadiutore per sopperire alle accertate esigenze di servizio delle segreterie universitarie delle Venezie;

Veduto il decreto ministeriale 16 giugno 1973, con il quale è stato bandito un concorso riservato per titoli a milledue-centocinquanta posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Università di Padova	15
Università di Trieste	5
Università di Venezia	5
Istituto universitario di architettura di Venezia	3

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III, devono essere presentate o spedite direttamente alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 8.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 9.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma. Le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 10.

Ove per il numero dei candidati non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica contemporaneamente per tutti, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio, ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 11.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie.

Art. 12.

La prova scritta, la prova pratica e il colloquio si svolgeranno in Padova.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgerà la prova scritta e la prova pratica di dattilografia.

Tale decreto sarà, altresì, pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione, delle università e degli istituti di istruzione universitaria. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere la prova scritta e la prova pratica di dattilografia.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno una votazione di sette decimi nella prova scritta e di sei decimi nella prova pratica di dattilografia. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 13.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 14.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare entro il termine di cui al precedente secondo comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 15.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*) del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 17.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Art. 19.

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079 ed assegnati ad una delle sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1973
Registro n. 88 Pubblica istruzione, foglio n. 277

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio), nato a . . . (provincia di .) il . ., e residente in . . . . (provincia di . .), via . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

(Data) . . . . .

(Firma) (4) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (4) . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto presso il quale prestano servizio.

(13333)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a trentasette posti di consigliere in prova

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1973, registro n. 7 Part. stat., foglio n. 137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 30 giugno 1973, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva di questo Ministero;

Visto l'art. 9 del citato decreto che fissava il diario delle prove scritte del concorso predetto nei giorni 13 e 14 settembre 1973;

Considerato che le prove suddette vennero rinviate a data da destinarsi a causa della nota situazione sanitaria;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva di questo Ministero, indicato in premessa, già fissate nei giorni 13 e 14 settembre 1973 avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 17 e 18 gennaio 1974, con inizio alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1973

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1973
Registro n. 7 Part. stat., foglio n. 230

(13359)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali del 19 ottobre 1971, n. 2406; del 15 novembre 1971, n. 2528; del 10 dicembre 1971, n. 2587; del 17 novembre 1971, n. 2589; del 19 novembre 1971, n. 2588; del 20 novembre 1971, n. 2590; del 1° febbraio 1972, n. 2601; del 9 settembre 1972, n. 2671 e del 2 novembre 1972, n. 2692, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonchè modificazioni alla commissione stessa;

Considerato che il direttore di divisione del ruolo ad esaurimento Agli dott. Giovanni, membro della 1ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione del ruolo ad esaurimento Battista dott. Saverio è nominato membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261, in sostituzione del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento Agli dottor Giovanni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1973
Registro n. 50 Poste e telecom., foglio n. 296

(13233)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio riservata a laureati in scienze biologiche bandito dall'Istituto nazionale della nutrizione.

Su conforme delibera del comitato amministrativo dello Istituto nazionale della nutrizione del 23 ottobre 1973, è indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio della fondazione Santorio Santorio intitolata al «Prof. Sabato Visco».

Tale borsa, il cui importo è di L. 2.000.000 lorde annue, è riservata a laureati in scienze biologiche e dovrà essere fruita presso l'Istituto nazionale della nutrizione.

Le domande di ammissione e la documentazione prevista dal bando di concorso dovranno pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Coloro che abbiano interesse alla borsa suddetta, possono prendere visione del bando di concorso di cui trattasi presso l'Ufficio affari generali del predetto istituto (sito in via Baglivi, 6) o chiederne copia allo stesso.

(13231)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1973, registro n. 4, foglio n. 339, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, ad otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Emilia-Romagna;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, ad otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1972, è costituita come appresso:

Presidente:

Orefice dott. Raffaele, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Petino prof. Placido, incaricato di diritto del lavoro nella Università di Catania;

Cataldi prof. avv. Enzo, libero docente di diritto della previdenza sociale nell'Università di Roma;

Carretta dott. Paris, direttore di divisione in quiescenza;

Del Sordo dott. Attilio, direttore di divisione.

Segretario:

Palmidoro dott. Luigi, direttore di sezione.

La relativa spesa graverà sul cap. 1057 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1973
Registro n. 10, foglio n. 396

(13192)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1973, registro n. 4, foglio n. 339, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, ad otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Emilia-Romagna;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Considerata la richiesta di sostituzione avanzata dal dottor Luigi Palmidoro, segretario della commissione;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del dott. Antonio Coscarella, consigliere, a segretario della predetta commissione;

Decreta:

Il dott. Antonio Coscarella, consigliere, è nominato segretario del concorso ad otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1972, in sostituzione del dott. Luigi Palmidoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1973
Registro n. 10, *foglio n.* 400

(13193)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a diciannove posti di inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro.

Sul supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 agosto 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 agosto 1972: modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a diciannove posti di inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1967.

(13300)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6972 in data 11 giugno 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Caltanissetta;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 10 giugno 1966, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211, che sostituiscono gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli uffici ed ente interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

dott. Salvatore Fragalà, direttore di divisione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Catania.

Componenti:

dott. Rosario Campanella, direttore di sezione presso la prefettura di Caltanissetta;

prof. Luigi Dardanoni, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Palermo;

prof. Vittorio Scaffidi, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Palermo;

dott. Antonino Priolo, medico provinciale capo;

dott. Angelo Ricerca, ufficiale sanitario del comune di Gela

Segretario:

rag. Nicolò Difazio, consigliere del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta.

Le prove di esame si svolgeranno in Palermo presso l'istituto d'igiene ed avranno inizio non prima di un mese dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto che verrà anche pubblicato per giorni otto all'albo di questo ufficio, della prefettura, del comune di Caltanissetta, nonchè nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

Caltanissetta, addì 14 novembre 1973

Il medico provinciale: SCHILLACI

(12954)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 12621 del 30 dicembre 1970, con cui è stato indetto il pubblico concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Milazzo;

Vista la corrispondenza intercorsa con il Ministero della sanità e per ultimo la nota n. 400.1./I.48-C/9 del 7 novembre 1973;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Viste le designazioni da parte degli organi interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa è costituito da:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione.

Componenti:

Marletta prof. Mario, ispettore generale medico;

De Blasi prof. Raffaele, titolare dell'istituto di igiene dell'Università di Messina;

Romeo prof. Filippo, titolare della cattedra di clinica medica;

Spadaro prof. Orazio, ufficiale sanitario titolare;

Papalia dott. Massimo, vice prefetto.

Disimpegna le funzioni di segretario la dott.ssa De Vita Rosa, consigliere dell'ufficio del medico provinciale.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge. La commissione inizierà i suoi lavori presso l'istituto di igiene trenta giorni dopo la pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, addì 16 novembre 1973

Il medico provinciale: LAZZARA

(13361)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3463/8/5 in data 12 giugno 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova;
Visto il proprio decreto n. 3667/8/5 in data 7 novembre 1973, con il quale fu stabilita l'ammissione al concorso delle concorrenti risultate in possesso dei requisiti documentati a norma di legge;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 2809/8/6 in data 17 settembre 1973;
Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova e nei comuni di Monselice e Piove di Sacco:

1. Borsoi Imelda	punti 70,743	su 120
2. Belgioioso Brunetta	» 69,814	»
3. Cremonese Edda	» 67,056	»
4. Scarparo Lina	» 52,290	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 27 novembre 1973

Il medico provinciale: GAVIANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3887/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova;
Esaminate le domande delle candidate idonee con l'indicazione delle sedi preferite;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1. Borsoi Imelda: comune di Piove di Sacco;
2. Belgioioso Brunetta: comune di Monselice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova, e dei comuni interessati.

Padova, addì 27 novembre 1973

Il medico provinciale: GAVIANO

(13360)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1973, n. **18.**

Norme concernenti il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 13 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano, istituito con legge regionale 1° maggio 1960, n. 9, modificata con legge regionale 20 aprile 1963, n. 13 è soppresso.

Art. 2.

Il personale dipendente delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura di Bolzano e di Trento è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 3.

Ai dipendenti camerali che cessano dal servizio per qualsiasi causa, o ai loro superstiti aventi diritto, spetta un'indennità di fine servizio in ragione di un dodicesimo degli emolumenti riconosciuti pensionabili dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per ogni anno di servizio camerale di ruolo.

Il relativo contributo, a carico del personale, non deve essere inferiore all'1,50 per cento e non deve superare il 3 per cento degli emolumenti riconosciuti pensionabili.

Alla determinazione di tali aliquote si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, sentite le giunte camerali.

Le camere di commercio accantonano annualmente, nei rispettivi bilanci, l'importo pari all'indennità maturata da ciascun dipendente e adeguano gli accantonamenti effettuati per gli anni precedenti.

Art. 4.

Il personale femminile coniugato o con prole a carico, con non meno di quindici anni di servizio presso l'amministrazione camerale, utili agli effetti della liquidazione della pensione da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, è, a domanda, collocato in aspettativa per il periodo di tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione secondo gli ordinamenti della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Trascorso tale periodo il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo.

Il trattamento dovuto al personale contemplato dal primo comma, nel periodo di aspettativa, è pari allo 0,44138 dei soli assegni pensionabili in godimento all'atto del collocamento in aspettativa o risultanti da successivi aumenti di carattere generale

L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, è dovuta nella misura dell'80 per cento.

Dalla data del collocamento in aspettativa, il personale stesso è posto in soprannumero. Esso non può cessare dalla posizione di aspettativa, fino al collocamento a riposo. Il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridico-economica di carriera.

Tale periodo è peraltro utile ai fini dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della contribuzione dovuta alla Cassa stessa, nonchè della valutazione dei servizi e della conseguente determinazione del trattamento di quiescenza a carico della Cassa medesima.

I contributi dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, durante il periodo di collocamento in aspettativa, compresa la quota propria del dipendente, sono a carico dell'amministrazione camerale.

In caso di decesso della dipendente durante il periodo di collocamento in aspettativa, l'amministrazione camerale corrisponderà agli aventi diritto alla pensione indiretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali la differenza tra l'assegno di pensione indiretta che sarebbe spettato con venti anni di servizio e quello effettivamente dovuto dalla Cassa predetta.

Norme transitorie e finali

Art. 5.

Al personale camerale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono assicurati il trattamento giuridico ed economico di quiescenza e l'indennità di fine servizio in misura complessivamente non inferiore a quella corrisposta dal soppresso fondo di pensione e di quiescenza, approvato con legge regionale 1° maggio 1960, n. 9 e successive modificazioni. Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4, il trattamento spettante è determinato nella misura della percentuale corrispondente a venti anni di servizio, secondo la sopra richiamata legge regionale 1° maggio 1960, n. 9 e successive modificazioni.

Il relativo onere, per la parte che non verrà corrisposta dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, è a carico delle amministrazioni camerali di appartenenza, le quali, allo scopo, devono accantonare nei rispettivi bilanci appositi stanziamenti.

Il contributo previsto dal secondo comma del precedente art. 3 è stabilito nella misura dello 0,70 per cento.

Art. 6.

Le camere di commercio di Trento e di Bolzano assumono, ciascuna per la parte di propria competenza, l'onere della corresponsione dei trattamenti di quiescenza già a carico del fondo, secondo le norme istitutive e regolamentari già vigenti per lo stesso.

Art. 7.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315, ivi compreso quello relativo ai servizi ed ai periodi di studio universitario, già riscattati secondo la normativa del fondo di cui al precedente art. 1, è a totale carico delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 8.

Il patrimonio del fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano e di Trento sarà suddiviso fra le medesime in misura proporzionale ai contributi versati da ciascuna camera nell'ultimo quinquennio.

Le relative attività dovranno essere accantonate a garanzia degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, sarà nominato un commissario con i compiti di provvedere alle operazioni di liquidazione e di ripartizione del patrimonio di cui al primo comma del presente articolo.

Il medesimo decreto stabilisce il compenso da corrispondere al commissario, compenso che sarà posto a carico delle due camere in parti uguali.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55, terzo comma, del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 novembre 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1973, n. **19**.
Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 13 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1971, n. 29 sono modificati e sostituiti dai seguenti:

« La pensione indiretta e di reversibilità prevista dall'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è estesa in misura pari al trattamento minimo previsto per le pensioni della gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a favore del coniuge o, in assenza, congiuntamente ai figli, di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, residenti nelle province di Trento e di Bolzano, ancorchè lo iscritto alla gestione speciale sia deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della succitata legge n. 153 e, se titolare di pensione a carico della medesima gestione, questa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

Alla pensione di cui al precedente comma è applicata la norma di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la perequazione automatica delle pensioni ».

Art. 2.

I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1° luglio 1972.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per il periodo 1° luglio 1972-31 dicembre 1973 in lire 60 milioni, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati con la legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, che presentano sufficiente disponibilità.

Al maggiore onere di lire 108 milioni previsto a decorrere dall'esercizio 1974 rispetto alla spesa annua autorizzata con la legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, si farà fronte con una aliquota della maggiore entrata relativa alla somma dovuta alla Regione in luogo della compartecipazione al gettito della soppressa imposta generale sull'entrata.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 novembre 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(13235)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.